



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BARBOLINI, FONTANA, BAIO, GIARETTA,
INCOSTANTE, MERCATALI, MUSI, PEGORER, PIGNEDOLI e AGOSTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2009

Disposizioni in materia di certificazione del rispetto
dell’obbligazione tributaria e relativamente
al contrasto dell’evasione fiscale

ONOREVOLI SENATORI. – Il rapporto fisco contribuente in Italia soffre di un'enorme sperequazione: enorme evasione fiscale, peso eccessivo delle imposte sui contribuenti onesti, pessima distribuzione del carico fiscale. Citando un volume ancora attuale di A. Pedone, siamo ancora alla *summa divisio* evasori e tartassati. In particolare, la dimensione dell'evasione fiscale, per la stima dei valori lordi evasi, che superano – dati al 2004 – i 200 miliardi di euro, si connota nel nostro Paese come fenomeno di portata assai ampia: per cui, in tal senso, si può parlare di evasione di massa. Tale condizione è stata affrontata nell'ultimo decennio con due «ricette» completamente alternative: da un lato, senza che vi fosse alcun collegamento reale con una radicale modifica del sistema tributario – che è la condizione, ammessa anche in dottrina, di un colpo di spugna sul pregresso – è stata varata nella XIV legislatura una stagione di condoni fiscali, di diversa portata e ampiezza, motivata sostanzialmente dalla necessità di recuperare gettito «a basso costo» politico, essendo preclusa per motivi ideologici e di orientamento politico qualsiasi misura di incremento del prelievo; dall'altro, nel corso del secondo governo Prodi, il recupero di gettito è stato conseguito attraverso un incisivo intervento in campo fiscale, attuato con profili senza dubbio «ruvidi», che, per i tempi e i ceti colpiti, nonché i riflessi conflittuali sul tessuto economico più dinamico, ha influenzato non poco la disaffezione dell'opinione pubblica che ne ha accompagnato l'azione, ben oltre il merito, e spesso nonostante l'appropriatezza, delle scelte operate. Occorre quindi individuare un'altra strada, soprattutto in considerazione della delicatissima congiuntura economica.

Innanzitutto, la proposta che si presenta intende rovesciare la logica del condono: mi paghi poco e io non ti accerto più. Sono a tutti noti, e certificati dai più eminenti studiosi del diritto tributario, gli effetti a medio lungo termine di tale scelta: un rapporto «collusivo» tra contribuente e fisco, una sostanziale resa dell'amministrazione finanziaria, l'incremento della propensione all'evasione, sostanziale illusione dell'impunità fiscale. D'altro canto, come dimostrato di recente dalla Corte dei conti, il condono «tom-bale», nel consentire la rateizzazione del dovuto ed esplicando i pieni effetti inibitori verso l'amministrazione finanziaria al pagamento della sola prima rata, ha sollecitato la furbizia di quanti non hanno poi «saldato il conto con lo Stato» non versando la parte rimanente. Se si tiene conto che il mancato versamento delle somme rateizzate del condono ammonta a 5 miliardi di euro, ben si comprende l'illusorietà e il danno del condono fiscale. Eppure, anche in questa legislatura, non pare che dalla lezione il Ministro dell'economia e delle finanze e il Governo abbiano tratto tutti gli insegnamenti che ne dovevano derivare. Nel corso di questi mesi, si è provveduto al sistematico smantellamento, rubricato come «semplificazione», di un insieme di strumenti, in parte non ancora operativi, che avevano la funzione di facilitare l'acquisizione per via telematica, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di informazioni utili ai fini del contrasto all'evasione. La strategia dichiarata del Governo nei confronti dell'evasione consiste nel tentativo di conciliare una esplicita inversione di rotta rispetto all'azione intrapresa dal Governo precedente con la salvaguardia del gettito fiscale, e potrebbe essere sintetizzata con uno *slogan*: spostare l'attenzione dai piccoli

e medi-lavoratori autonomi e piccole-medie imprese - ai grandi - persone fisiche con indici elevati di capacità contributiva e grandi imprese -. È certamente ancora presto per valutare gli effetti di gettito dell'attività rivolta ai grandi evasori, mentre primi segnali di una riduzione della *tax compliance* da parte dei piccoli e medi contribuenti sembrano emergere dai dati sulle entrate tributarie relative ai primi dieci mesi del 2008. Un andamento che potrebbe trovare una spiegazione anche nelle nuove normative introdotte con riferimento alle sanzioni amministrative. Perché è indubbio che l'abbassamento consistente delle sanzioni non compensato da un aumento della probabilità di essere scoperti, unito ad una situazione di crisi economica caratterizzata da difficoltà di accesso al credito specie per i piccoli e medi operatori, aumenta significativamente la convenienza ad evadere. Il rischio della strategia messa a punto dal Governo è di sostituire all'adempimento spontaneo che dovrebbe ovviamente essere la fonte primaria del gettito, una forma di condono preventivo: prima di decidere di evadere so già che, se scoperto, potrò definire il mio debito di imposta con sanzioni agevolate. Sotto questo profilo, quindi, in forza dei ragionamenti ed esperienze sopra richiamati, un approccio alle tematiche fiscali che suscita non poche perplessità.

Il disegno di legge intende rovesciare tale logica, affermando il principio secondo il quale il contribuente che denuncia e paga quanto dovuto al fisco riceve in cambio un premio fiscale: come a significare «pagami tutto e pagherai sempre meno». Fuori dallo *slogan*, si tratta di puntare sui contribuenti onesti, di premiare la correttezza dei comportamenti definendo un percorso certo di riduzione del prelievo per coloro che hanno rispettato l'obbligazione tributaria. La logica del disegno di legge è semplice: se l'amministrazione finanziaria certifica, anche coinvolgendo nell'asseverazione gli intermediari fiscali e i CAF, il rispetto puntuale degli obblighi fiscali e contributivi, il soggetto di im-

posta pagherà con certezza un pò meno tasse. Occorre individuare gli strumenti per premiare i cittadini che rispettano il patto fiscale con lo Stato, ma soprattutto con gli altri cittadini. La cura del bene pubblico significa soprattutto contribuire alle spese pubbliche, accrescendo quindi le risorse e la ricchezza nazionale, per quello che le leggi vigenti prescrivono, fatto salvo l'auspicio di una progressiva riduzione del prelievo su ciascuno dei contribuenti. Il beneficio ai contribuenti onesti non deve far deflettere da un'azione sempre più efficace di lotta all'evasione fiscale; tuttavia potrebbe essere utile contrapporre all'evasore, che come tale non potrà mai trovare «alleato» lo Stato, il contribuente onesto, alleggerendo, seppure in quote limitate, il suo carico fiscale.

Venendo ad una più specifica descrizione delle norme che si propongono, va chiarito che la certificazione è rivolta innanzi tutto ai lavoratori autonomi, alle imprese individuali e alle società di capitale con fatturato fino a 5 milioni di euro e inferiore a 30.000 euro.

La certificazione, su richiesta del contribuente, è prodotta dall'Agenzia delle entrate ed è rilasciata sulla regolarità di tutte le obbligazioni delle imposte dirette e locali, comprese le addizionali e le compartecipazioni, IRES, IRPEF, IRAP. Si ritiene opportuno escludere dal meccanismo l'IVA. Al termine della verifica l'Agenzia delle entrate rilascia un certificato di qualità. La verifica è automaticamente esclusa in caso di debiti fiscali accertati da Equitalia spa e per mancato versamento IVA.

Il modello che si propone è mutuato da quello della certificazione di qualità per i processi produttivi.

I costi per il contribuente/azienda sono nulli se fino a quel momento c'è stata una condotta regolare; sono invece da commisurare all'eventuale costo amministrativo, burocratico ed economico nel caso dovesse accettare tutte le prescrizioni che l'amministrazione finanziaria richiede per rilasciare il

certificato. I benefici possono essere diretti e indiretti. Benefici diretti: la compensazione, anche parziale, dei crediti vantati, per forniture di beni e servizi, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con le somme che a titolo di imposte dirette e indirette sono dovute nello stesso esercizio; e una percentuale di riduzione, parametrata su fasce di reddito, della base imponibile lorda da applicare nell'esercizio successivo a quello oggetto della certificazione. Benefici indiretti: il soggetto può utilizzare la certificazione per scopi promozionali e per presentare il proprio comportamento socialmente responsabile; ottiene finanziamenti agevolati dalle banche; ha un titolo di privilegio nel caso di accesso a fondi pubblici comunque denominati - credito di imposta, finanziamenti a fondo perduto -; può utilizzare il certificato come titolo di privilegio per i contratti con la pubblica amministrazione; visibilità sul mercato per comportamenti socialmente e politicamente rispettabili e corretti. Si intende quindi affidare ad un meccanismo di mercato, già sperimentato in un settore diverso, la valutazione della qualità di «buon cittadino».

Il beneficio correlato al certificato è cumulabile con ogni altra agevolazione pubblica e non ha alcun bisogno di essere approvato in sede comunitaria, poiché è frutto della scelta del soggetto di imposta.

Per i lavoratori autonomi è di particolare importanza, poiché interviene in un campo nel quale la concorrenza sleale dell'evasore è molto forte e responsabilizza anche i clienti a pagare, eventualmente un pò di più, i prodotti e i servizi, sapendo che una parte delle cifre rientra nel bilancio dello Stato sotto forma di imposte.

Tuttavia il disegno di legge coinvolge, in maniera innovativa, anche i titolari di reddito dipendente, nella consapevolezza che l'attuale condizione di crisi economica può imporre comportamenti non leciti attraverso il lavoro irregolare in particolari settori - lezioni private, servizi alla persona, secondo lavoro eccetera - ovvero per la diffusa eva-

sione nel campo della locazione degli immobili, che tuttavia in alcune realtà, per famiglie e nuclei familiari, rappresenta una integrazione al reddito da non demonizzare, ma da accompagnare attraverso un percorso di beneficio fiscale. In particolare, l'introduzione di una cedolare secca del 20 per cento, da tempo all'attenzione del legislatore, come pure il tema, correlato, della detraibilità delle spese sostenute da parte dell'affittuario, è successiva, temporalmente e logicamente, alla certificazione. Anche per i titolari di tali redditi quindi si propone di ridurre il prelievo una volta che essi abbiano ottenuto il certificato sulla regolarità delle imposte pagate. Anche in tale caso i benefici indiretti potrebbero essere molteplici: si pensi alla possibilità di pubblicizzare l'offerta di alloggi «certificati» alla comunità di studenti e nei comuni con alta vocazione turistica: in tale caso le amministrazioni pubbliche interessate (università, ente per il turismo, eccetera) potrebbero dare grande risalto, consentendo quindi di facilitare l'incontro tra domanda e offerta.

È convinzione dei proponenti del presente disegno di legge, infatti, che il vero conflitto di interesse è tra il prestatore d'opera, venditore di beni e servizi, che evade e il cittadino/cliente/consumatore contribuente, al quale viene sottratta una parte della ricchezza nazionale a causa di comportamenti illeciti.

La logica del disegno di legge non è quella di un meccanismo «di massa», che coinvolge cioè la totalità dei contribuenti e che ha bisogno di parametri induttivi di accertamento come gli studi di settore; viceversa, si vuole introdurre un dialogo «uno a uno» tra il singolo contribuente e l'amministrazione finanziaria, in cui può essere definito un ruolo di «asseverazione» impegnativo anche per gli intermediari fiscali e i CAF. In altri termini è più una scelta di mercato del singolo contribuente che una scelta di tipo esclusivamente fiscale. Non solo, è anche una sfida all'amministrazione finanziaria a

produrre verifiche sulle dichiarazioni in tempi significativamente ristretti. Nello stesso tempo è un tentativo di introdurre il concetto di premialità rispetto a comportamenti socialmente virtuosi. In tale prospettiva va quindi inquadrata anche la proposta di innalzare notevolmente la percentuale e le soglie di deducibilità delle erogazioni liberali per i soggetti muniti di certificato: si adotta così un criterio che il premio per il buon contribuente è anche quello di ampliare la sua libertà di destinare ad iniziative non lucrative una più elevata quota parte dell'imposta dovuta, collegando quindi ancora più strettamente lo spirito civico della contribuzione con la partecipazione attiva del cittadino a iniziative di ampliamento della sfera sociale e di sostegno a iniziative sociali, al di fuori dello spazio pubblico vero e proprio.

A fronte dei meccanismi premiali per il contribuente onesto, si riaffermano, comunque, alcune disposizioni in materia di lotta all'evasione e all'elusione fiscale introdotte nelle passate legislature, che sono state inopportunamente soppresse dall'attuale esecutivo al solo scopo di favorire alcune categorie di contribuenti, lasciando le strutture dell'amministrazione preposte alla lotta all'evasione prive di strumenti adeguati al loro controllo.

A tal proposito, si fanno proprie le indicazioni provenienti dalla Corte dei conti che nella relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2008, depositata al Senato in data 21 gennaio 2009, ha evidenziato: «... perplessità possono tuttavia insorgere con riguardo a due aspetti. Il primo attiene al modo piuttosto sommario con il quale quantificazioni sembrano essere effettuate, soprattutto in relazione al raddoppio degli effetti da un anno all'altro. Il secondo attiene alle conseguenze che alcune delle cosiddette semplificazioni potranno avere, non solo sui comportamenti dei contribuenti, ma anche sulla possibilità degli uffici di acqui-

sire i necessari mezzi di prova. Ciò riguarda, in particolare, la soppressione dell'appena reintrodotta obbligo di allegazione alla dichiarazione IVA degli elenchi clienti/fornitori, che peraltro in ragione dell'ormai generalizzata informatizzazione della tenuta delle contabilità, non avrebbe provocato particolari complicazioni gestionali ed oneri aggiuntivi per il contribuente. Ma riguarda, altresì, l'abrogazione di altre norme, anch'esse da poco introdotte, in materia di limitazione dell'uso di contanti e di assegni, di tracciabilità dei pagamenti e di tenuta da parte dei professionisti di conti correnti dedicati».

Con l'articolo 4 del disegno di legge, pertanto, si provvede a ripristinare una serie di norme di lotta all'evasione e all'elusione fiscale abrogate nel corso dell'attuale legislatura, non solo per garantire il buon andamento del gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione, ma per ribadire ai contribuenti che la strada dell'evasione non è il percorso migliore per abbattere il proprio carico fiscale.

Più complessivamente, in un Paese che sconta ancora «debolezze» di maturità compiuta in termini di esercizio generalizzato della responsabilità fiscale, attribuire una premialità ai contribuenti onesti e mantenere ferme le misure di lotta all'evasione rappresentano, a pieno titolo, uno degli aspetti costitutivi di una possibile nuova stagione di rapporti fra cittadini e Stato in materia di fisco. Un «patto» per passare dal conflitto a una nuova civiltà fiscale, investendo sul «capitale sociale» (mai pienamente acquisito, bisognoso di costante manutenzione e sempre nuove implementazioni) rappresentato dal «civismo», che è stato e continua ad essere per molte realtà territoriali (a maggior ragione nella prospettiva del federalismo fiscale) fattore di coesione e motore dinamico virtuoso per la crescita e la solidarietà.

Va fatta, inoltre, un'ulteriore considerazione: nell'attuale fase di crisi economica e di prevedibile calo del gettito tributario a causa del minore reddito imponibile, la fer-

mezza nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale e la diffusione di comportamenti corretti renderebbero meno complicata l'azione di redistribuzione del decisore politico e aprirebbero spazi di intervento della mano pubblica a zero *deficit*, o quanto meno non peggiorando le stime di *deficit*. Occorre impostare un discorso di verità e trasparenza con tutti i cittadini: se la crisi non viene superata in un certo modo, l'impoverimento progressivo della società italiana si rifletterà inevitabilmente sulle fasce di reddito medie. Il volume altissimo di debito pubblico e la prospettiva di un incremento del costo del servizio del debito pubblico impongono uno sforzo collettivo e un'assunzione di responsabilità di tutti gli strati sociali in modo da fornire alla mano pubblica le risorse necessarie a supportare imprese e famiglie in questa complicata e complessa crisi. Può sembrare paradossale invocare il rispetto delle norme

vigenti, trattandosi di una tautologia: ma i fattori economici, politici e culturali che sostanziano il mancato versamento delle imposte costituiscono ad oggi elementi di grandissima complessità e difficoltà. Né ci si può rassegnare a una «rimozione» del tema del contrasto alla evasione ed elusione fiscale, con cui fatalisticamente accettare di dover convivere. Così pure, è necessario cercare di sostanziare con proposte effettive e modalità operative concrete, supportate dalla necessaria volontà politica, i numerosi auspici che, nella consapevolezza della insostenibilità della situazione attuale, invocano l'adozione di «patti» e di alleanze tra imprese, lavoratori e cittadini per una mobilitazione a contrasto dell'evasione. Forse un'idea semplice ma innovativa potrebbe indicare una strada finora tralasciata. E magari contribuire a raggiungere, attraverso questa via, qualche buon risultato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Certificazione amministrativa del rispetto dell'obbligazione fiscale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010, i titolari di reddito autonomo, d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore, con esclusione dei contribuenti ricompresi nella categoria dei contribuenti minimi ai sensi dell'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o con fatturato superiore a 5 milioni di euro, possono richiedere annualmente all'Agenzia delle entrate la certificazione amministrativa del rispetto dell'obbligazione fiscale.

2. L'attribuzione della certificazione amministrativa del rispetto dell'obbligazione fiscale ha valore dichiarativo dell'integrale assolvimento degli obblighi tributari da parte dei soggetti di cui al comma 1 nel periodo d'imposta precedente a quello di presentazione della richiesta.

3. La richiesta di certificazione è inviata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e l'Agenzia delle entrate fornisce la certificazione entro i novanta giorni successivi alla ricezione della richiesta. L'Agenzia delle entrate esamina prioritariamente le richieste sottoscritte da uno dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

4. La certificazione può essere rilasciata anche dopo che il contribuente ha aderito alle proposte dell'Agenzia delle entrate in merito a rettifiche dell'imponibile o di altri elementi comunque attinenti ad aspetti for-

mali o marginali della dichiarazione dei redditi.

5. La certificazione determina nell'anno successivo a quello dell'esercizio certificato:

a) la facoltà di compensare, anche parzialmente, le imposte dovute a titolo di imposte dirette e indirette ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e determinate nell'anno di imposta successivo a quello certificato, con i crediti vantati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per forniture di beni e servizi, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a condizione che essi siano certificati dall'ente debitore, se ente locale o regione ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

b) la riduzione della base imponibile lorda da applicare nell'esercizio successivo a quello oggetto della certificazione: del 10 per cento per redditi fino a 50.000 euro; del 6 per cento per redditi da 50.000 a 120.000 euro; del 3 per cento per redditi da 120.000 a 500.000 euro; dell'1 per cento per redditi superiori a 500.000 euro;

c) l'aumento del 20 per cento della percentuale di detrazione prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli oneri di cui alle lettere *h*), *i*), *i-ter*), *i-quater*), *i-oc-ties*), del comma 1 del citato articolo 15, per gli oneri sostenuti nel corso dell'anno successivo all'anno di imposta per il quale è stata rilasciata la certificazione.

6. Non possono presentare richiesta di certificazione i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2010;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2011 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2010;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2008.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate modalità per la formulazione della certificazione di cui al comma 1, previa consultazione degli organismi rappresentativi degli intermediari fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle richieste, anche in via telematica, direttamente da parte del contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, cui la medesima circolare può attribuire, in uno spirito di responsabile collaborazione, specifici e definiti ruoli di asseverazione impegnativa.

Art. 2.

(Agevolazioni e incentivi)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di

cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di accesso a erogazione di finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, a favore delle imprese e lavoratori autonomi titolari della certificazione di cui all'articolo 1. Le agevolazioni creditizie concernono tutti i tipi di contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità della certificazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito a decorrere dall'anno 2009, un apposito Fondo di garanzia, con dotazione pari a 30 milioni di euro.

3. Le stazioni appaltanti previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, richiedono la presentazione della certificazione di cui all'articolo 1 quale requisito a garanzia della qualità ai sensi dell'articolo 43 del medesimo codice.

4. La certificazione può essere utilizzata dai soggetti titolari a fini informativi e in sede di etichettatura dei prodotti.

Art. 3.

(Certificazione dei redditi da lavoro dipendente)

1. La certificazione di cui all'articolo 1 può essere richiesta, con le stesse modalità di cui al citato articolo 1, e riferita ai cinque anni di imposta precedenti a quello in cui è presentata la richiesta, anche da soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente al cui reddito complessivo concorrono le seguenti tipologie di redditi:

a) corrispettivi di servizi per attività educative e sportive;

b) corrispettivi per servizi resi in maniera non continuativa nel settore delle pulizie e della cura delle persone, ovvero per la-

avori e prestazioni di tipo manutentivo in condomini o abitazioni;

c) canoni di locazione per immobili utilizzati a fini residenziali.

2. L'attribuzione della certificazione di cui all'articolo 1 ai soggetti di cui al presente articolo, per l'anno di imposta successivo a quello certificato, determina che l'imponibile dichiarato e certificato è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 15 per cento per i redditi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e del 20 per cento per i redditi di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare la sperimentazione della certificazione di cui alla presente legge, su una proiezione triennale, limitandola eventualmente ad almeno tre regioni, per poterne valutare i risultati nell'ambito della relazione che annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4.

(Misure in materia di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate accertate nell'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla certificazione dei redditi di cui all'articolo 3.